



COMUNE DI TORREGROTTA

PROVINCIA DI MESSINA

Ordinanza n. 8 del 19.02.2016

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE -

IL SINDACO

PRESO ATTO della precedente Ordinanza n. 27 emanata il 09.08.2004;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare alle vigenti leggi e normative la regolamentazione delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, nonché della raccolta differenziata, nel territorio comunale;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 205/2010 e s.m.i. ove, tra l'altro, è stabilito che"sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti... ""... nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti";

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi :

- 1) che *"l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati"*
- 2) che *"è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"*;

ATTESO CHE le violazioni devono essere sanzionate, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24/11/1981, n. 689 e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, salva diversa previsione del pagamento in misura ridotta da parte della Giunta Comunale;

VISTI gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D.Lgs. 205/2010) che regola il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione

dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;

ATTESO che il Comune di Torregrotta ha avviato, dal 01/07/2015 tempo, una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti indicando le tipologie di conferimento dei medesimi durante la settimana come da calendario allegato alla presente alla lettera "A";

CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

ATTESO che per il raggiungimento degli obiettivi previsti di cui sopra è da ritenersi obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D.Lgs. 205/2010);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito,

VIETA

l'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati

ORDINA

a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti attività imprenditoriali in genere, a conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta, con le seguenti modalità e prescrizioni :

- 1) - I rifiuti urbani devono essere immessi a cura degli utenti, in idonei sacchi ermeticamente chiusi (la frazione umida deve essere posta nel relativo contenitore in plastica) e posizionati fuori la porta secondo il calendario di cui all'allegato "A";
- 2) I rifiuti devono essere depositati all'esterno della propria abitazione ed in luogo pubblico nella fascia oraria appresso indicata:
dalle ore 22,00 alle ore 06,00 di tutti i giorni eccetto la domenica da tutte le utenze domestiche;
dalle ore 20,00 alle ore 06,00 di tutti i giorni eccetto la domenica da tutte le utenze non domestiche;
- 3) i rifiuti ingombranti e le apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, possono essere conferiti direttamente presso l'Isola Ecologica ubicata in via Martoglio tutti i giorni escluso i festivi dalle ore 6.00 alle ore 12.00;
- 4) **I sacchetti** contenenti esclusivamente rifiuti urbani, con esclusione tassativa di rifiuti liquidi e/o infiammabili, **devono chiusi** con cura, per evitare la dispersione dei rifiuti stessi dopo il conferimento da parte dell'utente.

5) - E' assolutamente **vietato conferire** rifiuti urbani ed altra tipologia di rifiuti, fuori dagli orari consentiti dalla presente ordinanza.

6) è vietato immettere nei sacchi di uso familiare, frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati che possano causare lesioni agli addetti alla raccolta.

DISPONE

Che le violazioni sull'improprio conferimento dei rifiuti comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

AVVERTE

È vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.

Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori **delle** seguenti **sanzioni** amministrative pecuniarie previste :

- dall' art. 255 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 205/2010) - Abbandono di rifiuti - da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3000,00 per violazioni delle disposizioni di cui agli art. 192, comma 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, comma 1 e 2.

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

- dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzati -

Fatto salvo quanto sopra indicato, **se la violazione** è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in tema di abbandono di rifiuti.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune www.torregrotta.gov.it

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T.A.R. Catania entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Si invia la presente all'Albo Pretorio on-line del Comune per la relativa pubblicazione e per quanto di competenza è trasmessa:

- al Comando di Polizia Locale;

- al Comando dei Carabinieri Stazione di Fondachello Valdina
- al Comando Guardia di Finanza di Milazzo

Torregrotta, 19 FEB. 2016

IL SINDACO
(dott. Antonino Caselli)

